



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

REG. 12 ATTI SINDACO

PROT. GEN. N. 5813 DEL 4 - MAR. 2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DPCM DEL 02.03.2021 IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROROGA, CON MODIFICHE, ORDINANZA N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2021, DI DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTO il DPCM del 13.10.2020 riguardante "misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19"

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 13.10.2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM 13.10.2020 in relazione all'aggravarsi della situazione relativa al contagio;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 riguardante "ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che, con Ordinanza del Ministro della Salute datata 27 febbraio 2021, il territorio della regione Puglia è stato ricompreso tra quelli in cui è previsto uno scenario di gravità più attenuata caratterizzato da un livello di rischio medio-basso (zona gialla) con la contestuale previsione di misure meno restrittive;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23.02.2021;

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, in Legge del 22 maggio 2020 n. 35" pubblicato sulla G.U. del 02.03.2021 – Suppl. Ordinario n. 17;

VISTO il verbale riunione del C.O.C. del 16/02/2021 – Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RILEVATO che la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in maniera esclusiva (cosiddetti H24), nell'ambito del territorio comunale, per i caratteri propri di tali attività e la localizzazione degli stessi, determina, come accertato alla luce dei controlli eseguiti dagli organi preposti, situazioni di assembramenti incontrollati di giovani utenti ed inteso, pertanto, provvedere a disciplinare gli orari di apertura dei suddetti esercizi analogamente a quanto previsto per quelli indicati nell'art. 27 del DPCM 02.03.2021, il quale letteralmente prevede che "le attività dei servizi di ristorazione ... sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 18.00 ... dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico";

CONSIDERATO che, dai dati in possesso dell'Amministrazione, la fascia di età dei soggetti maggiormente interessati dai contagi causati dalle ultime varianti del Covid-19 corrisponde a quella giovanile, dei quali molti sono minori, fascia di età che, solitamente, consuma e si intrattiene negli esercizi H24 soprattutto avendo riguardo alle ore serali e notturne;

PRESO ATTO che le misure adottate a livello governativo pongono, come obiettivo di carattere generale, evitare ogni occasione di possibile contagio prevedendo espressamente l'intervento dei Sindaci, a livello locale, per l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria

CONSIDERATO, altresì, di dover applicare per analogia la predetta disposizione alle attività che vendono bevande ed alimenti mediante le apparecchiature automatiche, in quanto assimilabili alla vendita "per asporto" ovvero in assenza di consumo al tavolo;

VISTO l'art. 32 L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, competenze nell'adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 L. 833/1978 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 6, prot. gen. n. 4495 del 19 febbraio 2021, avente ad oggetto: "Disposizioni attuative sul territorio comunale del DPCM del 14.01.2021 in materia di misure di prevenzione del contagio da covid-19. Modifica disciplina degli orari di apertura dei distributori automatici h24.";

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

la proroga, sino al 06.04.2021, della chiusura dei distributori automatici cosiddetti H24, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati su tutto il territorio comunale con l'unica eccezione per la fascia oraria giornaliera dalle ore 05.00 alle ore 18.00.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni del DPCM



del 02.03.2021.

AVVERTE

- che le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da considerarsi non applicabili nel periodo di vigenza della stessa;
- che le violazioni di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 a €. 3.000,00, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. E' prevista, altresì, la chiusura provvisoria dell'attività/esercizio per una durata massima di 5 gg fino al provvedimento dell'Autorità competente, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

INFORMA

- ✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Comando di Polizia Locale, il Comando Stazione Carabinieri nonché tutte le altre forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Turi, al Comando di Polizia Locale, al sig. Questore di Bari (urp.quest.ba@pecps.poliziadistato.it), al sig. Prefetto di Bari (protocollo.prefba@pec.interno.it), alla Confcommercio Provincia di Bari e BAT (segreteria@confcommerciobari.it), alla Confesercenti Terra di Bari (info@confesercentibari.it).

Dalla Residenza Municipale, addì 4 - MAR 2021

II SINDACO

Dott.ssa Ippolita Resta

